

STUDIO COMMERCIALE ASSOCIATO MORETTI D.-FINI S.-SALVATICI A.

Curatore Ragionier Daniele Moretti

VIA TEVERE, N° 11- 58100 - GROSSETO (GR)

TRIBUNALE DI GROSSETO - SEZIONE FALLIMENTARE

Fallimento Biemme Costruzioni di Milani e Bardi - Procedura n° 3474/2002

Raccomandata A/R

Grosseto, 24 gennaio 2003

Ns. rif: 87

Egregio Sig.
Falzea Bruno

Via Mozart, n° 23
58100 GROSSETO (GR)

OGGETTO: Fallimento di BIEMME COSTRUZIONI SNC DI BARDI E MILANI

Sent. n. 3474 del 05/12/02 - TRIBUNALE DI GROSSETO

Avviso ai creditori per la presentazione delle domande di ammissione al passivo fallimentare o di rivendicazione, restituzione o separazione di beni mobili

A norma dell'art. 92 L.F., comunico che, con sentenza n. 3474 del 05/12/02, il TRIBUNALE DI GROSSETO ha dichiarato il fallimento in proprio di BIEMME COSTRUZIONI SNC DI BARDI E MILANI, nominando Giudice Delegato al fallimento la Dottoressa DANIELA GAETANO e Curatore il sottoscritto.

I creditori e gli altri aventi diritto, per essere ammessi al passivo del fallimento o per ottenere la restituzione o separazione di beni mobili, debbono fare domanda nelle forme di legge depositandola presso la Cancelleria Fallimentare del TRIBUNALE DI GROSSETO prima dell'udienza per l'esame dello Stato Passivo.

Le domande debbono essere corredate dai titoli giustificativi del credito o dei diritti reali mobiliari vantati.

Ai fini di una corretta predisposizione delle domande è opportuno precisare quanto segue:

1. i crediti da lavoro dipendente debbono essere indicati al netto dei contributi previdenziali a carico del lavoratore ed al lordo delle imposte;
2. i privilegi devono essere richiesti specificando le norme invocate e le somme cui si riferiscono;
3. l'Ufficio riconosce per il credito di rivalsa IVA il solo privilegio speciale previsto dall'art. 2758 c.c., comma 2°, limitatamente ai beni acquisiti all'attivo del fallimento ed individuati specificatamente tanto nella domanda, quanto nell'inventario redatto dal Curatore; sicché il predetto credito sarà ammesso in via chirografaria se si riferisce a cessioni di beni mobili deperiti o consumati o comunque non acquisiti od individuabili in concreto all'attivo fallimentare;
4. il privilegio per le imprese artigiane deve essere documentato, oltre che dal certificato d'iscrizione al relativo albo, anche con la produzione delle dichiarazioni IVA e redditi relative al periodo in cui è stata fornita la prestazione e successivi, nonché del libro matricola;
5. gli interessi maturati devono essere precisati nel loro ammontare con l'indicazione del tasso, del periodo per il quale si intendono richiesti e della eventuale collocazione;
6. le fatture e le bolle di accompagnamento devono essere sempre allegate, anche in presenza di Decreto Ingiuntivo od Atto di Precetto, così come eventuali titoli di credito insoluti (in originale).

L'udienza per l'esame dello Stato Passivo avrà luogo dinnanzi al Signor Giudice Delegato il giorno, **3 marzo 2003 alle ore 09.30.**

Distinti saluti.

Il Curatore
(Daniele Ragionier Moretti)





Handwritten signature

000000002775

(V3)

